

# La lente sul fisco

L'Aggiornamento Professionale on-line




**Sede legale** - Via Palmanova 28 – 20132 Milano (MI)  
Reg.Imprese di Milano n. REA 1936238  
**Sede operativa** - Via Bergamo 25 – 24035 Curno (BG)  
Reg.Imprese di Bergamo n. REA 362371  
P.Iva e C.F. 03252150168

**Uffici** - Tel. 035.4376262 – Fax 035.62.22.226  
E-mail: info@alservizi.it  
www.lalentesulfisco.it

N.252

del 13.06.2011



## La Memory

A cura di **Raffaele Covino**  
Avvocato e Funzionario DPL Modena (1)

### Parto prematuro e decorrenza del diritto al congedo obbligatorio

La **Corte Costituzionale**, con **sentenza n. 116 del 7 aprile 2011**, è intervenuta dichiarando l'**illegittimità costituzionale dell'art. 16 lettere c), del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151** (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53) **nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.** Segue un'analisi generale sull'istituto del congedo obbligatorio, anche alla luce della sentenza n. 116 del 7 aprile 2011 della Corte Costituzionale.

**Art.16 decreto legislativo n.151/2001: diritto al congedo obbligatorio**

L'art. 16 del Testo Unico n. 151/2001 prevede l'**obbligatorietà dell'astensione dal lavoro per le lavoratrici gestanti:**

➤ nei **due mesi precedenti la data presunta del parto e fino alla nascita del bambino;**

1 Le considerazioni esposte sono frutto esclusivo del pensiero dell'autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'amministrazione pubblica di appartenenza.

➤ nel **mele precedente la data presunta del parto e fino alla nascita del bambino, per scelta della lavoratrice** (c.d. congedo di maternità flessibile), a condizione che non sia pregiudicata la salute della futura mamma e del nascituro.

**Il congedo di maternità è calcolato a tutti gli effetti ai fini dell'anzianità di servizio, si maturano le ferie ed è considerato vera e propria attività lavorativa per l'avanzamento di carriera,** salvo particolare requisiti espressi nei contratti collettivi.

**Durante il congedo la lavoratrice percepirà un'indennità pari all'80% della retribuzione media globale per tutto il periodo di assenza al lavoro** (eccetto condizioni di miglior favore eventualmente previste per le singole categorie, da norme integrative contrattuali). **Sono esclusi emolumenti la cui corresponsione è vincolata all'effettiva presenza in servizio della lavoratrice,** quali ad esempio lo straordinario o indennità per i turni. **Sono, invece, inclusi quelli relativi alla tredicesima mensilità e alle ferie.**

Ai fini della **decorrenza del diritto al congedo e all'indennità di maternità le lavoratrici devono consegnare al datore di lavoro e all'istituto erogatore dell'indennità (INPS) il certificato medico** indicante la data presunta del parto. La lavoratrice deve poi presentare entro trenta giorni il certificato di nascita del figlio (art. 21 T.U.).

#### **Questione di legittimità costituzionale**

Il **Tribunale di Palermo**, in funzione di giudice del lavoro, ha **sollevato in riferimento agli articoli 3, 29, primo comma, 30, primo comma, 31 e 37 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 del Decreto Legislativo n. 151/2001** (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della Legge 8 marzo 2000, n. 53), *<nella parte in cui non consente, nell'ipotesi di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare>>.*

#### **Contenuti della sentenza n.116 del 7 aprile 2011 della corte costituzionale**

Il giudice a quo premette di essere chiamato a pronunciarsi nel giudizio di merito, iniziato dalla signora C. C. nei confronti dell'Istituto Nazionale della Previdenza sociale (INPS) e di Telecom Italia Mobile (TIM) Italia Spa ai sensi dell'art. 669-octies del codice di procedura civile ed espone che l'attrice, rispetto alla data di nascita della bambina prevista per il 1° luglio 2005, aveva dato alla luce la bambina il 25 marzo 2005. In seguito al parto la bambina era stata ricoverata in ospedale fino all'8 agosto 2005, vale a dire quasi per l'intera durata dell'astensione obbligatoria della madre ante e post partum presso il Policlinico di Palermo in terapia intensiva ed era posta in congedo

obbligatorio dall'INPS, in base all'art. 16 D.Lgs. n. 151 del 2001, a far tempo dalla data del parto medesimo. Tuttavia, la lavoratrice aveva inoltrato all'ente previdenziale la richiesta di usufruire del periodo obbligatorio di astensione con decorrenza dalla data presunta del parto, oppure dall'ingresso della neonata nella casa familiare, offrendo al datore di lavoro la propria prestazione lavorativa fino ad una di tali date, ma l'INPS aveva respinto detta richiesta.

Pertanto – aggiunge il rimettente – la parte privata aveva promosso un procedimento cautelare ai sensi dell'art. 700 cod. proc. civ., in esito al quale il Tribunale di Palermo, in accoglimento del ricorso, aveva dichiarato il diritto della donna ad astenersi dall'attività lavorativa a far data dall'8 agosto 2005 e per i cinque mesi successivi, fissando il termine perentorio di trenta giorni per l'inizio del giudizio di merito, instaurato con domanda diretta ad ottenere la declaratoria del diritto della signora C. C. ad astenersi dal lavoro per il periodo di tempo suddetto.

Ciò premesso, il giudicante – ritenuta rilevante la questione sollevata, in quanto dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale della norma censurata dipenderebbe l'accoglimento della domanda nel merito – richiama il dettato di tale norma che, disciplinando il congedo di maternità, vieta di adibire al lavoro le donne: a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto dall'art. 20 d.lgs. n. 151 del 2001; b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto; c) durante i tre mesi dopo il parto; d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora esso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto. Inoltre, richiama il successivo art. 17 che disciplina l'estensione del divieto, nonché l'art. 18 il quale sanziona con l'arresto fino a sei mesi l'inosservanza delle disposizioni de quibus.

In questo quadro, il Tribunale osserva che l'art. 16 D.lgs. n. 151 del 2001 trova un precedente nell'art. 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 (Tutela delle lavoratrici madri), come modificato dall'art. 11 della legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città).

Il detto art. 4, poi abrogato con l'intera legge n. 1204 del 1971 dall'art. 86 d.lgs. n. 151 del 2001, stabiliva (tra l'altro) il divieto di adibire al lavoro la donna durante i tre mesi dopo il parto. La Consulta, con sentenza n. 270 del 1999, dichiarò l'illegittimità costituzionale della norma, *«nella parte in cui non prevede(va) per l'ipotesi di parto prematuro una decorrenza dei termini del periodo dell'astensione obbligatoria idonea ad assicurare una adeguata tutela della madre e del bambino»*.

Il rimettente osserva che, anche in base al tenore del citato art. 16, la domanda della attrice, diretta ad usufruire dell'intero periodo di congedo (tre mesi più due mesi) dalla data d'ingresso della figlia nella casa familiare, ovvero dalla data presunta del parto, non potrebbe essere accolta, neppure in via parziale, restando l'obbligo del datore di lavoro, sanzionato penalmente, di non adibire la donna al lavoro dopo il parto, per il periodo già detto.

Il Tribunale rileva che il giudice del procedimento cautelare ha dato luogo ad una interpretazione sistematica e costituzionalmente orientata, in guisa da consentire, nell'ipotesi in esame, la decorrenza dell'intero periodo di congedo obbligatorio dal momento dell'ingresso in famiglia della neonata. Ritiene, però, di non poter condividere la detta interpretazione, in quanto essa trova un ostacolo non aggirabile per effetto del citato art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001, il quale punisce l'inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 con l'arresto fino a sei mesi. Pertanto, ad avviso del rimettente, la nuova disciplina della materia presenta gli stessi vizi di legittimità costituzionale riscontrati dalla Consulta con riferimento all'art. 4 della legge n. 1204 del 1971, perché il circoscritto intervento del legislatore non sarebbe sufficiente.

La norma censurata, infatti, determinerebbe una ingiustificata disparità di trattamento, in violazione dell'art. 3 Cost., tra il caso di parto a termine e quello di parto prematuro, consentendo soltanto nel primo caso un'adeguata tutela della maternità e la salvaguardia dei diritti, costituzionalmente garantiti, dei minori e del nucleo familiare (artt. 29, 30, 31, 37 Cost.). Invero, come già sottolineato dalla Corte Consulta nella sentenza citata, finalità dell'istituto dell'astensione obbligatoria (oggi congedo) dal lavoro sarebbe sia la tutela della puerpera, sia la tutela del nascituro e della speciale relazione tra madre e figlio, che si instaura fin dai primi attimi di vita in comune ed è decisiva per il corretto sviluppo del bambino e per lo svolgimento del ruolo di madre.

La norma censurata, non prevedendo la possibilità di differire il congedo obbligatorio fino al momento in cui il bambino può fare ingresso in famiglia dopo il ricovero successivo alla nascita, non garantirebbe la suddetta esigenza di tutela, specialmente quando, come nel caso in esame, la dimissione del bambino coincide con il termine del congedo. Inoltre, la detta norma non consentirebbe alla puerpera di tornare al lavoro se non con il decorso di cinque mesi dal parto, anche quando, pur non potendo svolgere il suo ruolo di madre e di assistenza del minore affidato alle cure dei sanitari, le sue condizioni di salute lo permetterebbero. Sarebbe innegabile, dunque, che anche la norma in esame sia in contrasto con il principio di parità di trattamento e con i valori costituzionali di protezione della famiglia e del minore, con conseguente violazione dei predetti parametri costituzionali.

In definitiva, ad avviso del rimettente, la norma censurata non ha colmato il vuoto normativo già posto in evidenza con la citata sentenza della Corte costituzionale; e, a

sostegno della necessità di un ulteriore intervento del giudice delle leggi, andrebbe richiamato l'art. 14, comma 5, decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163 (Recepimento dello schema di concertazione per le Forze armate relativo al quadriennio normativo 2002-2005 ed al biennio economico 2002-2003), alla stregua del quale *«In caso di parto prematuro, al personale militare femminile spetta comunque il periodo di licenza di maternità non goduto prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha facoltà di riprendere servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di licenza di maternità post-parto e del periodo ante-parto, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino»*.

Nel procedimento **si costituisce l'INPS** che, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, sostenendo che il legislatore del 2001, a seguito della sentenza di questa Corte n. 270 del 1999, avrebbe adottato *«una delle possibili soluzioni idonee a porre rimedio all'impossibilità di far decorrere, nel caso di parto prematuro, l'intero congedo obbligatorio dal lavoro dopo il parto effettivo, equilibrando così la situazione tra la fattispecie di parto a termine e quella di parto prematuro»*. Pertanto, la richiesta pronuncia additiva non sarebbe costituzionalmente obbligata, ma rientrerebbe tra le scelte possibili rimesse alla discrezionalità del legislatore, come, del resto, proprio questa Corte avrebbe posto in evidenza con la statuizione sopra indicata.

**Effetti della sentenza della corte costituzionale sull'art.16 del decreto legislativo n.151/2001**

La Consulta premette che, **secondo la giurisprudenza già consolidata** (sentenze n. 270 del 1999, n. 332 del 1988, n. 1 del 1987), **il congedo obbligatorio**, oggi disposto dall'art. 16 D.lgs. n. 151 del 2001, senza dubbio **ha il fine di tutelare la salute della donna nel periodo immediatamente susseguente al parto, per consentirle di recuperare le energie necessarie a riprendere il lavoro.**

**La norma, tuttavia, considera e protegge anche il rapporto che in tale periodo si instaura tra madre e figlio**, e ciò non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente biologici, ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale e affettivo collegate allo sviluppo della personalità del bambino.

Il citato **art. 16**, che apre il capo recante la disciplina del congedo di maternità, **vieta di adibire al lavoro le donne:**

- a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto, salvo quanto previsto all'art. 20 (che contempla la flessibilità del detto congedo);
- b) ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la data presunta e la data effettiva del parto;
- c) durante i tre mesi dopo il parto, salvo quanto previsto all'art. 20. La lettera d), infine, dispone che il divieto opera anche durante gli ulteriori giorni non goduti prima

del parto, qualora esso avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

Come si vede, **il principio secondo cui il congedo obbligatorio post partum decorre comunque dalla data di questo è rimasto immutato, anche in relazione ai casi, come la fattispecie in esame, nei quali il parto non è soltanto precoce rispetto alla data prevista, ma avviene con notevole anticipo** (cosiddetto parto prematuro), tanto da richiedere un immediato ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, dove deve restare per periodi anche molto lunghi.

**In siffatte ipotesi** – come la Corte ha già avuto occasione di rilevare (sentenza n. 270 del 1999) – **la madre**, una volta dimessa e pur in congedo obbligatorio, **non può svolgere alcuna attività per assistere il figlio ricoverato**. Nel frattempo, **però, il periodo di astensione obbligatoria decorre, ed ella è obbligata a riprendere l'attività lavorativa quando il figlio deve essere assistito a casa**. Né per porre rimedio a tale situazione può considerarsi sufficiente aggiungere al periodo di congedo di maternità dopo il parto gli ulteriori giorni non goduti prima di esso, trattandosi comunque di un periodo breve (al massimo due mesi), che non garantisce la realizzazione delle finalità proprie dell'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

Basta considerare che, nel caso di specie, rispetto alla data prevista per il 1° luglio 2005, la bambina venne alla luce il 25 marzo 2005 e rimase ricoverata in ospedale fino all'8 agosto 2005, vale a dire quasi per l'intera durata dell'astensione obbligatoria della madre ante e post partum. In simili casi, com'è evidente, il fine di proteggere il rapporto, che dovrebbe instaurarsi tra madre e figlio nel periodo immediatamente successivo alla nascita, rimane di fatto eluso. Tale situazione è inevitabile quando la donna, per ragioni di salute (alla cui tutela il congedo obbligatorio post partum è anche finalizzato), non possa riprendere l'attività lavorativa e, quindi, debba avvalersi subito del detto congedo. Non altrettanto può dirsi quando sia la stessa donna, previa presentazione di documentazione medica attestante la sua idoneità alle mansioni cui è preposta, a chiedere di riprendere l'attività per poter poi usufruire del restante periodo di congedo a decorrere dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare. In detta situazione l'ostacolo all'accoglimento di tale richiesta, costituito dal rigido collegamento della decorrenza del congedo dalla data del parto, si pone in contrasto sia con l'art. 3 Cost., sotto il profilo della disparità di trattamento – privo di ragionevole giustificazione – tra il parto a termine e il parto prematuro, sia con i precetti costituzionali posti a tutela della famiglia (artt. 29, primo comma, 30, 31 e 37, primo comma, Cost.).

**La tesi dell'ente previdenziale, secondo cui i principi dettati sarebbero ben salvaguardati da altri istituti contemplati nel vigente ordinamento, come il congedo per malattia del figlio e il congedo facoltativo, non può essere**

**condivisa.** Si tratta, infatti, d'istituti diversi, diretti a garantire una tutela diversa e ulteriore, che però non possono essere invocati per giustificare la carenza di protezione nella situazione ora evidenziata. Quanto alla decorrenza del congedo obbligatorio dopo il parto, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, essa va individuata nella data d'ingresso del bambino nella casa familiare al termine della degenza ospedaliera.

Pertanto, **la Consulta ritiene che deve essere dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 16, lettera c), d.lgs. n. 151 del 2001, nella parte in cui non consente, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata, che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare.**

**Chiarisce, inoltre, con riguardo all'art. 18 d.lgs. n. 151 del 2001** che punisce con l'arresto fino a sei mesi l'inosservanza delle disposizioni contenute negli artt. 16 e 17 del medesimo decreto, **che la suddetta pronuncia non estende l'area della punibilità della fattispecie penale.** Essa, infatti, non modifica i destinatari della norma né la sanzione, limitandosi ad introdurre per la donna lavoratrice la facoltà di ottenere una diversa decorrenza del congedo obbligatorio, che rimane pur sempre nell'ambito applicativo della norma censurata.

## La sintesi

### Giurisprudenza

#### *Sentenza Corte Costituzionale 7 aprile 2011, n. 116*

#### **D.Lgs. n. 151 del 2001**

Il **D.Lgs. n. 151 del 2001**, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, **all'art. 16 pone il generale divieto di adibire le donne al lavoro in concomitanza con il parto riconoscendo un periodo di congedo "obbligatorio" per maternità.**

Ai sensi della normativa suindicata il divieto di adibire al lavoro le donne opera:

- a) **durante i due mesi precedenti la data presunta del parto**, salva la flessibilità prevista dall'art. 20 che permette alla donna di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto a condizione che venga attestato che tale opzione non arrechi pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro
- b) **per il periodo intercorrente la data presunta del parto**



**e la data effettiva del parto**, ove questo avvenga oltre la data presunta del parto;

- c) **durante i tre mesi dopo il parto**;
- d) **durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto**, qualora avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta; tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.

**Corte  
Costituzionale,  
sentenza  
n. 116/2011**

La **Corte Costituzionale, con sentenza n. 116/2011, si è soffermata sul congedo obbligatorio** e, più in particolare, **ha affrontato il caso di parto prematuro dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art.16, comma 1, lett. c)** *"nella parte in cui non prevede, nell'ipotesi di parto prematuro, qualora il neonato abbia la necessità di un periodo di ricovero ospedaliero, la possibilità per la madre lavoratrice di usufruire del congedo obbligatorio o di parte di esso dalla data di ingresso del bambino nella casa familiare".*

#### **LA QUESTIONE**

La **questione di legittimità** era stata sollevata **in riferimento all'art. 3, per ingiustificata disparità di trattamento tra il caso di parto a termine e quello di parto prematuro, e gli artt. 29, 30, 31 e 37 Cost. di tutela della maternità e salvaguardia dei diritti dei minori e del nucleo familiare**, partendo dal presupposto che funzione del congedo di maternità è quello di essere volto a tutela della salute della donna e al fine di preservare il rapporto che, in tale periodo, necessariamente si instaura tra madre e figlio, anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo che sono da ritenere decisive sia per il corretto sviluppo del bambino, sia per lo svolgimento del ruolo della madre.

#### **LA SENTENZA**

La Corte Costituzionale già con **sentenza n. 270/1999** aveva affermato tale orientamento e nello stesso tempo aveva proposto diverse soluzioni con specifico riguardo alla decorrenza del periodo di astensione, spostandone l'inizio o al momento dell'ingresso del neonato nella casa familiare, o alla data presunta del termine fisiologico di una gravidanza normale. La Corte Costituzionale ha, allo stesso tempo, affermato che il congedo obbligatorio non può decorrere dalla data presunta del termine



fisiologico di una gravidanza normale in quanto tale criterio è giustificato solo per il calcolo dei 2 mesi precedenti la data presunta del parto, perché è l'unico utilizzabile in relazione ad un evento che non è ancora avvenuto. Nella fattispecie, invece, di parto prematuro un tale criterio non può trovare accoglimento dal momento che porterebbe ad operare un riferimento ipotetico ad un evento che, in realtà, è già avvenuto e che in ogni caso non è idoneo ad assicurare una tutela piena ed adeguata della madre e del bambino per l'intero periodo di spettanza del congedo. Resta fermo così, per tali ragioni, l'orientamento che vede ancorato il periodo di astensione al termine del ricovero, e quindi alla relativa data di ingresso del neonato nella casa familiare, vale a dire ad un momento certo e sicuramente idoneo a stabilire tra madre e figlio quella comunione di vita che l'immediato ricovero del neonato nella struttura ospedaliera non aveva consentito. Tale soluzione appare quindi l'unica percorribile.

La norma censurata, poi, non prevedendo la possibilità di differire il congedo obbligatorio fino al momento in cui il bambino non può fare ingresso in famiglia dopo il ricovero successivo alla nascita, non garantirebbe la suddetta esigenza di tutela, specialmente quando la dimissione del bambino coincide con il termine del congedo. Inoltre, la norma in esame non consentirebbe nemmeno alla madre di poter tornare al lavoro se non nel momento in cui siano decorsi i mesi di congedo obbligatorio, anche quando, pur non potendo svolgere il suo ruolo di madre e di assistenza del minore affidato alle cure dei sanitari, le sue condizioni di salute lo permetterebbero. Il rigido collegamento della decorrenza del congedo alla data del parto comporta altresì una disparità di trattamento irragionevole tra il parto a termine e il parto prematuro. Alla Corte non appare neanche sufficiente come rimedio aggiungere semplicemente al periodo di congedo di maternità dopo il parto gli ulteriori giorni non goduti prima di esso, un periodo troppo breve che non garantisce la realizzazione di entrambe le finalità dell'istituto dell'astensione obbligatoria dal lavoro.

**La Corte Costituzionale**, in conclusione, per tali ragioni **ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16 D. Lgs. 151/2001**, *"nella parte in cui non consente, in caso di parto prematuro con ricovero del neonato in una struttura sanitaria pubblica o privata,*

che la madre lavoratrice possa fruire, a sua richiesta e compatibilmente con le sue condizioni di salute attestate da documentazione medica, del congedo obbligatorio che le spetta, o di parte di esso, a far tempo dalla data d'ingresso del bambino nella casa familiare” e ha chiarito, con riferimento all’art. 18 del medesimo decreto, riguardante la sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui all’art. 16, **che la pronuncia non estende l’area della punibilità della fattispecie penale.** Pertanto, tale pronuncia, non va a modificare l’area dei destinatari della norma né la sanzione, limitandosi ad introdurre per la madre lavoratrice la facoltà di poter ottenere una diversa decorrenza del congedo obbligatorio.